

Altre parti del procedimento: Repubblica francese, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

Data di deposito: 3 marzo 2006

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 15 dicembre 2005, causa T-33/01, Infront WM AG/Commissione delle Comunità europee;
- pronunciarsi in via definitiva sulla questione, dichiarando che il ricorso nella causa T-33/01 era irricevibile;
- condannare la ricorrente nella causa T-33/01 alle spese sopportate dalla Commissione in quella causa e nel presente ricorso di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Questo ricorso di impugnazione verte sulla questione di quando un atto riguardi direttamente ed individualmente una persona ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE. La Commissione ritiene che nella sentenza impugnata il Tribunale di primo grado (in prosieguo: il «Tribunale») abbia commesso un errore di diritto nell'interpretazione e nell'applicazione di tali concetti. A suo avviso, esso ha stravolto l'equilibrio istituzionale che si riflette nelle disposizioni che disciplinano l'accesso al giudice comunitario per la contestazione della legittimità di un atto comunitario. Il Tribunale ha considerato che una decisione della Commissione riguardasse direttamente ed individualmente un'impresa che si poteva al massimo considerare avesse subito un danno economico indiretto come risultato della decisione in questione e che non aveva neppure dimostrato la verosimiglianza di siffatto danno. Esso ha ritenuto che taluni elementi, comuni a molti altri operatori che si trovano in situazioni paragonabili a quella della ricorrente in primo grado, facessero sì che l'atto riguardasse individualmente quest'ultima.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Protodikeio Tripoleon (Grecia) il 3 marzo 2006 — Carrefour — Marinopoulos AE/Nomarchiaki Aftodioikisi Tripoleon

(Causa C-126/06)

(2006/C 108/13)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Dioikitiko Protodikeio Tripoleon

Parti nella causa principale

Ricorrente: Carrefour — Marinopoulos AE

Convenuta: Nomarchiaki Aftodioikisi Tripoleon

Questioni pregiudiziali

- a) Se il presupposto della previa autorizzazione, menzionato nella motivazione, per lo smercio dei prodotti «bake-off» costituisca una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa ai sensi dell'art. 28 del Trattato CE.
- b) Qualora si ritenesse che sia una misura di restrizione quantitativa, se il presupposto della previa autorizzazione per la panificazione persegua semplicemente uno scopo qualitativo, e cioè consista in una semplice differenziazione qualitativa per quanto riguarda le caratteristiche del pane smerciato (l'odore, il sapore, il colore e l'aspetto della crosta), nonché il suo valore nutritivo (Corte di giustizia 5 novembre 2002, causa C-325/00, Commissione/Germania) o se persegua la protezione del consumatore e della sanità pubblica contro un'eventuale alterazione della sua qualità (Consiglio di Stato 3852/2002).
- c) Dato che la restrizione in precedenza menzionata riguarda indistintamente tanto i prodotti nazionali quanto i prodotti comunitari del tipo «bake-off» (si chiede) se esista un nesso con il diritto comunitario e se tale restrizione sia atta a pregiudicare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il libero smercio dei prodotti di cui sopra fra Stati membri.

Ricorso presentato il 3 marzo 2006 — Commissione delle Comunità europee/Gran Ducato del Lussemburgo

(Causa C-127/06)

(2006/C 108/14)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: A. Aresu, in qualità di agente)

Convenuto: Gran Ducato del Lussemburgo